



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Diritto materiale e processuale dell'Unione europea

Corso di aggiornamento anno 2016

La procedura di infrazione (fase precontenziosa e fase contenziosa)

Prof. Davide Diverio

Lezione 6

Milano, 19 aprile 2016

20122 MILANO

Galleria San Carlo, 6

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

Email: milano@cbalex.com

00198 ROMA

Via Guido D'Arezzo, 18

Tel. +39 06 89262900

Fax +39 06 89262921

Email: roma@cbalex.com

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3

Tel. +39 049 0979500

Fax +39 049 0979521

Email: padova@cbalex.com

30135 VENEZIA

Santa Croce, 251

Tel. +39 041 2440266

Fax +39 041 2448469

Email: venezia@cbalex.com

D-80539 MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10

Tel. +49 (0)89 9901 6090

Fax +49 (0)89 9901 60999

Email: muenchen@cbalex.com



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

La procedura di infrazione
Artt. 258-260 TFUE



Prof. Davide Diverio – Università degli Studi
di Milano

La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

Art. 258, TFUE

«La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia»

Art. 259, TFUE

...



La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

Art. 260, TFUE

«1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. ...»



La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

Art. 260, TFUE

«... La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. ...»



La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

Art. 260, TFUE

«... Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.»



La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

- Originalità della procedura
- Discrezionalità della Commissione
- Infrazione: nozione; quali «norme» violate?;
imputabilità allo Stato
 - Fase precontenziosa e fase contenziosa
- Fase precontenziosa: lettera di messa in mora; contraddittorio con lo Stato; impugnazione?; parere motivato: termine «ragionevole», impugnazione?



La procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)

- Fase precontenziosa e fase contenziosa
- Fase contenziosa: oggetto: la sussistenza dell'infrazione (non l'adeguamento al PM); onere della prova (in capo alla Commissione); natura ed efficacia della sentenza; sanzioni pecuniarie (dal Trattato di Maastricht in poi)
- Condanne per l'Italia: 17.11.2011, C-456/09 e 17.9.2015, C-367/14 (mancato recupero aiuti); 2.12.2014, C-196/13 e 16.7.2015, C-653/13 (direttive rifiuti)
- Diritto di rivalsa (ex art. 43, Legge n. 234/2012)



La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto dell'Unione

- La sentenza ex art. 260 TFUE può valere, di fronte al giudice nazionale, come fondamento della responsabilità dello Stato per la violazione del diritto dell'UE
- CG, 19.11.1991, C-6/90 e C-9/90, *Francovich*
- CG, 5.3.1996, C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du pêcheur*
- Base giuridica: l'allora art. 5 TCE (ora art. 4, par. 3, TUE)
- 3 condizioni (caratteristiche della norma violata; e dell'azione lesiva; nesso di causalità fra violazione dell'obbligo e danno subito)
 - Rilevo della disciplina interna



La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto dell'Unione

Legge n. 183/2011 («legge di stabilità 2012»)

Art. 4, comma 43 :«La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato».

- Cass. Civ., sez. lav., 8.2.2012, n. 1850 (-> applicabile per diritti derivanti da ipotesi di mancato recepimento verificatesi dopo sua entrata in vigore, 1.1.2012)



La responsabilità dello Stato per la violazione del diritto dell'Unione

- precedentemente: schema seguito: responsabilità per inadempimento dell'obbligazione *ex lege* dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica -> non necessaria sussistenza di dolo o di colpa; l'area è quella della responsabilità contrattuale -> ordinario termine decennale di prescrizione (2946 c.c.) (v., ad es., Cass. Civ., nn. 10813, 10814, 10815 e 10816/2011)
- *dies a quo*: quello in cui il legislatore ha adottato il provvedimento interno di recepimento (-> se non lo fa, l'azione di risarcimento non si prescrive)

Tensione fra autonomia procedurale e principio di effettività e piena applicazione del diritto dell'Unione (<- primato)

